

**GESTIONI ESISTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: RAPPORTI DI
CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO O CON SOCIETA' A CAPITALE
MISTO.
APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI**

(Allegato "A")

ALPI ACQUE SpA

**RISULTATI ISTRUTTORI
(Giugno 2006)**

ALPI ACQUE s.p.a. di Fossano

Descrizione: società per azioni a capitale misto pubblico-privato, con maggioranza in capo ad enti locali.

In particolare si descrive la composizione del capitale sociale nelle differenti fasi che si sono potute accertare fino alla data dell'Ottobre 2005 (ultimo aggiornamento reso disponibile).

Comuni che hanno costituito la società: Fossano (40%) e Cervere (1%);

Comuni che hanno successivamente aderito alla società acquisendo la qualità di socio: n. 11 Comuni, di cui Cardè (0,10%), Cavallermaggiore (1,00%), Genola (1,00%), Marene (3,00%), Monasterolo di Savigliano (0,10%), Moretta (0,50%), Piozzo (0,10%), Salmour (1,00%), Saluzzo (5,00%), Savigliano (5,00%), Villanova Solaro (0,15%).

Totale enti locali ; originariamente: 57,95%; dal 27/04/2005: 55,16%;

Socio privato; in origine: CREA SpA (42,05%); dal 27/04/2005: EGEA SpA (44,84%).

Sede sociale: Piazza Dompè, n. 3 – 12045 Fossano (CN)

Istanza di riconoscimento e prosecuzione delle gestioni esistenti: presentata il 31 marzo 2004 (prot. A.T.O. n. 126).


Pare opportuno precisare che sulla base dell'analisi dei soli atti depositati presso l'Autorità risulta difficile risalire alle esatte quote di partecipazione dei Comuni e di CREA SpA. La scrivente s'è pertanto attivata acquisendo gli atti riassunti nel seguente prospetto con il quale le partecipazioni assumevano al Giugno 2005 la dimensione seguente.

ALPI ACQUE SPA		REA = 226156 - C.F. E NUMERO DI ISCRIZIONE: 02660800042							
tipologia	partecipazione del Comune che compila e di altri Comuni		restante partecipazione pubblica al netto della Comunale			partecipazione di Comuni extra-ATO/4 Cuneese		Società e/o proprietari azionisti	
	Comune/i		Provincia di Cuneo	Comunità Montana/e		Comune/i		Nome (1)	
		%	%		%		%		%
	FOSSANO	40,00						CREA SPA	42,05
	CERVERE	1,00							
	GENOLA	1,00							
	SALMOUR	1,00							
	MARENE	3,00							
	SAVIGLIANO	5,00							
	VILLANOVA SOLARO	0,15							
	CAVALLERMAGGIORE	1,00							
	MORETTA	0,50							
	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	0,10							
	CARDE'	0,10							
	PIOZZO	0,10							
	SALUZZO	5,00							
	TOTALE	57,95			0,00			TOTALE	42,05

Successivamente con lettera prot. 927/MR/mb del 24/10/2005 (protocollata in ricezione AATO/4 Cuneese al n. 541 del 24/10/2005) Alpi Acque comunicava la cessione azionaria da CREA SpA a EGEA SpA con la conseguenza che le quote in capo al socio privato EGEA risultavano aggiornate come da prospetto seguente.

Situazione stimata al Giugno 2005

Situazione all'Ottobre 2005 (occorre ancora disporre dell'atto notarile per la definitiva ripartizione)



GESTIONI PER LE QUALI ALPI ACQUE S.P.A. HA PRESENTATO ISTANZA

Comuni che in quanto soci hanno affidato il servizio

<i>Comune</i>	<i>Servizi</i>
<i>FONDATORI</i>	
Fossano	Ciclo completo
Cervere	Ciclo completo
<i>SUCCESSIVA ADESIONE</i>	
Cardè	Ciclo completo
Cavallermaggiore	Ciclo completo
Genola	Ciclo completo
Marene	Ciclo completo
Monasterolo di Savigliano	Ciclo completo
Moretta	Ciclo completo
Piozzo	Ciclo completo
Saluzzo	Ciclo completo
Savigliano	Ciclo completo
Villanova Solaro	Ciclo completo

Comuni in concessione

<i>Comune</i>	<i>Servizi</i>
Salmour (socio)	Ciclo completo
Sant'Albano di Stura	Ciclo completo
Scarnafigi-Consorzio Latte	Acqua Acquedotto
Torre San Giorgio	Acquedotto
Trinità	Ciclo completo
Verzuolo	Ciclo completo
Villafalletto	Ciclo completo
Vottignasco	Ciclo completo

Comuni per i quali ALPI ACQUE richiede il riconoscimento degli appalti di manutenzione o conduzione impianti

<i>Comune</i>	<i>Servizi</i>
Bagnolo Piemonte	Appalto manutenzione Acquedotto e Fognatura
Barge	Appalto manutenzione Acquedotto e Fognatura
Carrù	Appalto conduzione Potabilizzatori e Impianto Depurazione reflui
Pianfei	Appalto conduzione Impianto Depurazione reflui
Casalgrasso	Appalto conduzione Impianto Depurazione reflui
Faule	
Costigliole Saluzzo	Appalto conduzione Impianto Depurazione reflui
Piasco	
Rossana	
Venasca	
Murello	Appalto conduzione Impianto Depurazione reflui
Ruffia	
Sanfront	Appalto conduzione Impianto Depurazione reflui

Comuni che in quanto soci hanno affidato il servizio

1. Gestioni nella Città di Fossano e nel Comune di Cervere.

1.1. Ciclo completo delle acque (servizio idrico integrato).

A) La società Alpi Acque non ha depositato gli atti di gara per la costituzione della società mista in esame richiesti con la deliberazione della Conferenza di questa Autorità 1° marzo 2004, n. 5. A seguito di nuova richiesta da parte degli uffici dell'Autorità, la Città di Fossano ha inviato "il bando di gara informale", i verbali della commissione, nonché i "progetti di gestione" presentati dalle ditte offerenti" in quanto considerati "l'elemento più significativo" della selezione (missiva Città di Fossano-Dipartimento lavori pubblici 30 settembre 2004, n. 29894).

Dall'esame degli atti acquisiti in istruttoria risulta che con deliberazione 3 settembre 1996, n. 76 il Consiglio comunale di Fossano decideva di "addiventare alla costituzione di una società di capitali (società per azioni) per la gestione del servizio idrico integrato", con "individuazione dei *partners* privati o pubblici tramite procedura di gara informale e ufficiosa preceduta da apposito bando che dovrà avere adeguata diffusione, oltreché con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sulla Gazzetta Ufficiale, anche a livello di stampa in almeno due quotidiani a tiratura nazionale", poiché "per quanto attiene la scelta del *partner* privato occorre procedere nell'indizione di una procedura ad evidenza pubblica".

Il Consiglio comunale stabiliva altresì che apposita "commissione tecnica" avrebbe valutato "l'affidabilità economica, organizzativa e professionale e la necessaria capacità tecnica" dei soggetti offerenti con "una valutazione di merito" da sottoporre al medesimo Consiglio le cui conseguenti "determinazioni" avrebbero potuto essere "precedute da trattativa privata con i possibili *partners* ritenuti idonei dalla commissione, all'uopo eventualmente costituendo apposita commissione consiliare".

Il cd. "bando di gara informale" approvato con la deliberazione n. 76 del 1996, cit. stabiliva che la società mista sarebbe stata "titolare della gestione del sistema idrico della Città di Fossano", precisando che essa "potrà operare oltre il territorio cittadino per gestire servizi idrici di altre realtà territoriali – eventualmente con l'inserimento di altri *partners* pubblici -, potrà assumere la concessione di servizi di altri Comuni" (§ 1).

Secondo tale bando (§ 3), il Comune di Fossano intendeva "individuare due diverse categorie di *partners* pubblici o privati: a) società che abbiano come oggetto sociale la gestione di sistemi idrici" (socio gestore); "b) Istituti di credito o Società finanziarie disponibili ad operare in termini di *marchand bank (sic)*, onde successivamente collocare dette

quote, nei termini all'epoca decisi dall'Amministrazione comunale di Fossano" (socio finanziatore), fermo restando che il Comune si riservava "di non costituire la società con il *partner* finanziario individuato" (§ 4).

Erano quindi definiti i requisiti di partecipazione (§ 6), nonché le modalità di redazione dell'offerta, che in particolare doveva contenere:

- "relazione di primaria Società di revisione" comprovante "l'affidabilità economica" (§ 7);
- "relazione comprovante l'affidabilità organizzativa, professionale e la necessaria capacità tecnica" (§ 8);
- ogni altra "documentazione" ritenuta "opportuna in ordine ai seguenti requisiti: a) capitale disponibile da investire; b) professionalità" con riferimento anche agli "organi tecnici (...) dell'impresa; c) l'esperienza nella gestione di sistemi idrici integrati (...); d) i bilanci della società degli ultimi tre esercizi" (§ 9).

I concorrenti per l'acquisto della qualità di socio gestore dovevano inoltre "fornire il progetto di gestione" (§ 10). Ai concorrenti per l'acquisto della qualità di socio finanziatore era invece richiesta la "indicazione dei costi di gestione dell'operazione *marchand (sic)*, che saranno posti a carico dei compratori delle azioni" (§ 11).

Il bando non individuava il criterio di scelta delle offerte presentate e i relativi punteggi, rinviando alle "valutazioni di merito" della commissione tecnica (§ 12) e precisando che anche "la definizione dello statuto sociale, della formulazione dell'atto costitutivo, la stessa ripartizione del capitale sociale" sarebbero stati oggetto della "trattativa successiva con i *partners* ritenuti idonei" dalla commissione (§ 15).

L'avviso della procedura era quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1997, n. 27. Dagli atti depositati presso questa Autorità non risultano altre forme di pubblicizzazione.

In data 10 aprile 1997 la Commissione tecnica procedeva all'apertura dei plichi e constatava la presentazione "in tempo utile" delle offerte da parte di AMGA s.p.a., Acque Potabili s.p.a., Crea s.p.a., Compagnie Generale des Eaux s.a. (verbale 10 aprile 1997).

La Commissione prendeva atto della "formale diserzione della gara per quanto concerne la categoria b" (socio finanziatore) e decideva di esaminare le offerte degli aspiranti soci gestori "sotto i seguenti aspetti: a) garanzie finanziarie e capitale che si è disponibili ad investire; b) conoscenze ed esperienze nel campo della gestione ivi incluse capacità e conoscenze tecnologiche; c) progetto di gestione della società; d) progetto di gestione dei servizi (gestione tecnica)", con redazione finale di "schede di sintesi" (verbale 10 aprile 1997, n. 1).

In ragione degli atti depositati presso questa Autorità (in particolare, progetti di gestione), non risulta che gli offerenti abbiano previsto l'organizzazione sotto il profilo gestionale, economico e finanziario dell'erogazione del servizio per

bacini di utenza diversi ed ulteriori rispetto a quello di Fossano, in particolare per i territori dei Comuni di Cardè, Cavallermaggiore, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Piozzo, Saluzzo, Savigliano, Villanova Solaro, che in seguito sono divenuti soci di Alpi Acque e per l'effetto hanno affidato il servizio a tale società.

Unicamente la società AMGA prendeva atto della possibilità di "sviluppo territoriale al di fuori del Comune di Fossano mediante partecipazione dei comuni limitrofi alla s.p.a. per la gestione dei servizi idrici sul territorio degli stessi" prevista nel cd. "bando di gara informale", specificando tuttavia che i relativi "investimenti" sarebbero stati realizzati "secondo un ordine di priorità da concordare con il Comune ed in un arco di tempo compatibile con le metodologie tariffarie vigenti" e che quindi "il piano tariffario relativo (sarebbe stato) predisposto da AMGA e concordato con il Comune in sede di successiva trattativa" (pag. 4, progetto di gestione AMGA). La stessa AMGA si dimostrava disposta a collaborare gratuitamente in futuro "alle analisi tecniche preliminari e alla elaborazione delle proposte di gestione ai Comuni verso i quali la Società intenderà estendere la propria attività (...) tramite acquisizione di partecipazione" alla costituenda società (pag. 10).

La Compagnie Generale des Eaux s.a. invece si limitava a rilevare genericamente che lo statuto societario da concordare con l'Amministrazione avrebbe previsto "l'ingresso di altri *partner* pubblici" (pag. 3, progetto di gestione Compagnie Generale des Eaux s.a.).

Successivamente la Commissione redigeva tali "schede" e ravvisava "l'opportunità, coerentemente con il mandato ricevuto, di non formulare una vera e propria graduatoria", ritenendo "invece di esprimere sinteticamente proprie considerazioni valutative di sintesi", in "base" alle quali giudicava che "tutte le società partecipanti risultano adeguate per la costituzione della società mista oggetto della procedura". Tuttavia, la stessa Commissione aveva cura di precisare che "l'insieme delle caratteristiche societarie e delle ipotesi progettuali formulate induce a valutare nelle proposte" di Compagnie Generale des Eaux s.a. e di Crea s.p.a. "la più completa ed ottimale corrispondenza agli obiettivi e alle esigenze evidenziate dall'Amministrazione" (verbale 21 maggio 1997, n. 2).

Nelle indicate "schede finali" redatte per ciascuna società in ragione delle offerte presentate la Commissione segnalava per AMGA "la disponibilità ad effettuare gratuitamente le analisi preliminari per l'estensione del servizio ad altri Comuni" e per la Compagnie Generale des Eaux "la disponibilità ad adeguare l'impegno (investimenti) a fronte dell'estensione del servizio idrico integrato ad altre realtà locali".

Con deliberazione 22 luglio 1997, n. 48 il Consiglio comunale prendeva atto dei lavori svolti dalla Commissione tecnica e concordava con la Giunta secondo la quale la società Crea "gode dell'indubbio vantaggio rispetto alle concorrenti di

essere l'attuale gestore, sia pure in regime di appalto, del servizio". "Il fatto poi che la Crea gestisca già in concessione il servizio nel Comune di Savigliano e sia presente in appalti o concessioni in altri Comuni minori del circondario" – concludeva il Consiglio - "può rappresentare una agevolazione alle indispensabili aggregazioni territoriali del servizio", ferma restando "la documentata esperienza che (la Crea) ha maturato in numerose società miste".

Il Consiglio comunale fissava quindi "per la Giunta le seguenti linee di indirizzo: 1) individuare la ditta CREA s.p.a. quale possibile *partner* della costituenda società mista a capitale pubblico e privato per la gestione del sistema idrico integrato; 2) incaricare la Giunta affinché, in contraddittorio con la ditta prescelta, definisca una proposta degli atti costitutivi della società e di una prima ipotesi di piano di investimento".

Il Consiglio indicava altresì alla Giunta che "l'assetto statutario dovrà essere strutturato in modo da consentire l'ingresso in tempi diversi di altri enti locali" e garantire "la maggioranza delle azioni" in capo ai "Comuni partecipanti alla società", e che "al momento della costituzione della società dovrà essere approvato un piano di investimenti a termine di cinque anni".

Con deliberazione 12 maggio 1998, n. 50 il Consiglio comunale approvava "le risultanze della negoziazione condotta (dalla Giunta) con il soggetto designato (società Crea) e pertanto" decideva di "costituire una società mista per la gestione del servizio idrico integrato con il Comune di Cervere e con la Crea s.p.a.". Era approvata altresì "la bozza di convenzione preliminare", nonché "la bozza dello Statuto della società". Il Consiglio dava atto che "nella negoziazione condotta (dalla Giunta) con il soggetto prescelto" (Crea s.p.a.) si era nel frattempo "affiancato il Comune di Cervere che con una convenzione approvata con del. C.C. 8/10/97 n. 65 si era impegnato ad addivenire alla nuova società fin dalla nascita". Negoziazione le cui "risultanze" erano "contenute in tre documenti: la Convenzione preliminare, lo Statuto della Società e lo Schema di contratto per l'affidamento del servizio" alla Società.

B) Quanto al Comune di Cervere, con deliberazione 31 ottobre 1997, n. 45 il Consiglio comunale decideva "di porre in essere una convenzione tra i Comuni di Fossano e di Cervere per la costituzione di una società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione dei servizi idrici integrati di competenza", approvando la relativa "bozza di convenzione" ove si prevedeva che i due Comuni "concordano nel partecipare congiuntamente alla fase di costituzione di una società mista" per le finalità indicate (§ 1), che il Comune di Cervere "prende atto della procedura attivata dal Comune di Fossano con la deliberazione C.C. n. 76 del 3/09/96 ed approva le risultanze delle attività svolte fino alla data di approvazione della presente convenzione" (§ 2), che i due Comuni "si impegnano a gestire congiuntamente la fase di trattativa con il *partner* privato individuato (Crea) attraverso apposita commissione mista" (§ 3), che "obbiettivo

generale di attività" è "costituire una società a capitale misto per la gestione dei servizi idrici integrati dei due comuni e di tutte le altre realtà territoriali che fossero interessate a partecipare alla definizione di un efficace strumento gestionale e per le quali sia possibile elaborare progetti di gestione" (§ 5, lett. a), che i due Comuni "s'impegnano ad operare congiuntamente al fine di favorire la partecipazione di altri soggetti pubblici alla fase di costituzione della società o al loro ingresso nella società, quando costituita" (§ 7).

Con deliberazione 2 giugno 1998, n. 27 il Consiglio comunale di Cervere – preso atto delle trattative svolte congiuntamente al Comune di Fossano ed al conseguente "studio di fattibilità della società in questione" - approvava la "convenzione tra i Comuni di Fossano e di Cervere per la partecipazione a società mista di gestione del servizio idrico integrato", contenente "gli investimenti da effettuare" per gli anni 1999-2002 (cfr. Allegato A).

Con deliberazione n. 28 adottata nella medesima seduta il Consiglio comunale decideva "di approvare (...) integralmente tutti gli atti preliminari e propedeutici svolti in convenzione con il Comune di Fossano" e per l'effetto di partecipare "alla costituzione" della società mista "con il Comune di Fossano quale *partner* pubblico di maggioranza con una partecipazione pari al 51% del capitale sociale", "di assumere nella costituenda società (...) una partecipazione (...) pari al 1% del capitale sociale", "di scegliere quale *partner* privato di minoranza nella costituenda società per azioni la Ditta Crea s.p.a. (...) con una partecipazione pari al 48% del capitale sociale", approvando infine "lo schema di statuto della costituenda società" e "lo schema di convenzione preliminare".

C) Con atto notaio Dr. Massimo Martinelli di Fossano 18 settembre 1998, rep. n. 118046 la Città di Fossano, il Comune di Cervere e la Crea s.p.a. convenivano la costituzione della società Alpi Acque s.p.a. con partecipazione al capitale sociale rispettivamente del 51%, 1% e 48% (art. 4, comma 3). A liberazione delle rispettive azioni il Comune di Fossano conferiva in proprietà alla società gli immobili "costituenti l'attuale sede amministrativa e tecnico-operativa del civico acquedotto" (con valore peritato di Lire 510.000.000), il Comune di Cervere e la Crea s.p.a. invece conferivano in denaro alla società rispettivamente le somme di Lire 10.000.000 e di Lire 480.000.000 (art. 4, comma 4). A titolo di sovrapprezzo per le proprie azioni la Crea versava altresì alla società la somma di Lire 500.000.000 da iscriversi "nella corrispondente riserva" (art. 4 *bis*).

Con Contratto 8 giugno 1999, rep. n. 5147 (rogante il Segretario generale di Fossano) la Città di Fossano affidava alla società Alpi Acque la gestione del servizio idrico integrato a "decorrere dal 01/01/1999" con "durata di anni 25" e conseguente scadenza il 1° gennaio 2024 (art. 2, comma 1), precisando però che tale "scrittura (...) sarà rinnovata di quinquennio in quinquennio fino a raggiungere i 25 anni della durata" (art. 17, penult. comma).

Con Contratto 7 giugno 1999, rep. n. 424 (rogante il Segretario comunale) il Comune di Cervere affidava alla società Alpi Acque la gestione del servizio idrico integrato, con precisazione che, "ferma restando la durata venticinquennale dell'affidamento" (cfr. anche l'Allegato A, art. 2, comma 1) tale Contratto "ha validità quinquennale dal 01/01/1999 al 31/12/2003 e dovrà, pertanto, provvedersi a nuova stipula di pari validità entro il 31/12/2003" (§ 3).

La società Alpi Acque non ha depositato agli atti di questa Autorità gli ulteriori contratti con la Città di Fossano ed il Comune di Cervere per il periodo 1° gennaio 2004-1° gennaio 2009.

Con lettera prot. 927/MR/mb del 24/10/2005 (prot.ta in ricezione AATO/4 al n. 541 del 24/10/2005) la società Alpi Acque comunicava all'Autorità d'Ambito la "cessione della quota azionaria dalla società CREA SpA alla Società EGEA SpA avvenuta in data 27/04/2005 con girata presso lo Studio del Dott. M.Martinelli, notaio in Fossano, per un totale di n. 314.778 azioni da Euro 1,00 pari al 44,84% del capitale sociale".

D) Ai fini del riconoscimento e prosecuzione dell'affidamento del servizio disposto dalla Città di Fossano e dal Comune di Cervere in favore della società Alpi Acque, è necessario verificare se la scelta del socio privato di tale società a capitale misto sia avvenuta mediante procedura "ad evidenza pubblica" che abbia dato "garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza" *ex art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.*

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità la procedura di scelta del socio privato (gestore) pare aver garantito il rispetto dell'ordinamento italiano e comunitario.

L'Amministrazione ha realizzato una procedura negoziata (trattativa privata previa pubblicazione di bando) riservandosi ampio margine di discrezionalità sia nell'analisi delle offerte pervenute, sia nella successiva trattativa con la società Crea. La pubblicità data alla procedura ha consentito la partecipazione di un numero adeguato di imprese primarie del settore (anche non italiane: Compagnie Generale des Eaux s.a.), le cui offerte sono state poste a confronto in ragione di parametri sufficientemente specifici che sono stati predefiniti dalla Commissione.

E) Ne consegue che l'affidamento in esame per l'erogazione del servizio idrico integrato nel territorio della Città di Fossano e del Comune di Cervere continua sino alla scadenza contrattuale (1° gennaio 2024), fermo restando che il presente atto è inviato alla società istante cui è assegnato il termine di trenta giorni dalla ricezione per il deposito di copia dei contratti con la Città di Fossano ed il Comune di Cervere riguardanti il periodo 1° gennaio 2004-1° gennaio 2009 e relativo piano di investimenti.

2. *Gestioni nei Comuni di Cardè, Cavallermaggiore, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Piozzo, Saluzzo, Savigliano, Villanova Solaro.*

2.1. *Ciclo completo delle acque (servizio idrico integrato).*

A) Con deliberazione 2 maggio 2002, n. 21 il Consiglio comunale di **Cardè** decideva di “provvedere (...) all’acquisto dalla società Crea s.p.a. (...) di n. 520 quote azionarie della società Alpi Acque s.p.a. (...) per l’importo di euro 1.040,00” pari allo 0,1% del capitale sociale.

Per l’effetto il Consiglio comunale deliberava l’affidamento alla società Alpi Acque della gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale approvando il relativo schema di contratto (deliberazione n. 22 - non conosciuta - adottata nella medesima seduta consiliare).

Con Contratto 15 novembre 2002, rep. n. 1135 (rogante il Segretario comunale di Cardè, Dr. Felice Oro) il Comune affidava alla società Alpi Acque la gestione del servizio idrico integrato “per il periodo 01/07/2002-30/06/2027” (§ 2).

B) Con deliberazione 27 febbraio 2002, n. 5 il Consiglio comunale di **Cavallermaggiore** – preso atto che la Città di Fossano aveva dichiarato la “disponibilità a cedere una propria quota pari all’1% di partecipazione della Società Alpi Acque s.p.a. verso il corrispettivo di Euro 10.329,14” - decideva di “assumere” l’indicata partecipazione azionaria ed approvava “lo Statuto della società per azioni a prevalente capitale pubblico locale (...) Alpi Acque”.

Per l’effetto il Consiglio comunale deliberava l’affidamento alla società Alpi Acque della gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale approvando il relativo schema di contratto (deliberazione n. 6 adottata nella medesima seduta consiliare).

Con Convenzione 29 marzo 2002, rep. n. 2179 (rogante il Segretario comunale di Cavallermaggiore, Dr. Gabriele Angrisano) il Comune affidava alla società Alpi Acque la gestione del servizio idrico integrato per “la durata di anni 25”, con scadenza del rapporto in data non anteriore al 29 marzo 2027 (cfr. art. 2, comma 1).

C) Con deliberazione 16 aprile 1999, n. 21 il Consiglio comunale di **Genola** decideva di “impegnarsi all’acquisto di n. 100 azioni da nominali L. 100.000 cadauna, per un importo complessivo di L. 10.000.000, pari all’1% del capitale sociale” di Alpi Acque s.p.a. e di approvare “il testo dello Statuto” di tale società. Non è dato di sapere se le relative azioni siano state trasferite al Comune da soci di Alpi Acque s.p.a. ovvero previo aumento di capitale della società.

Per l’effetto il Consiglio comunale deliberava l’affidamento alla società Alpi Acque della gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale approvando il relativo schema di contratto (deliberazione n. 22 adottata nella medesima seduta consiliare).

Con Convenzione 19 ottobre 1999, rep. n. 193 (rogante il Segretario comunale di Genola, Dr. Giuseppe Tocci) il Comune affidava alla società Alpi Acque la gestione del servizio idrico integrato, con precisazione che, “ferma restando la durata venticinquennale dell’affidamento” (cfr. anche l’Allegato A, art. 2, comma 1), tale Contratto “ha validità quinquennale dal 01.07.1999 al 30.06.2004 e dovrà, pertanto, provvedersi a nuova stipula di pari validità entro il 30.06.2004” (§ 3).

La società Alpi Acque non ha depositato agli atti di questa Autorità l’ulteriore contratto con il Comune di Genola per il periodo 30 giugno 2004-30 giugno 2009.

D) Con deliberazione 27 novembre 2000, n. 59 il Consiglio comunale di **Marene** – preso atto che la società Alpi Acque aveva dichiarato la “disponibilità ad accettare la partecipazione (del Comune), con la conseguente gestione da parte sua del servizio idrico integrato” - decideva di “assumere una partecipazione” in tale società “entro il limite massimo di Lire 30.000.000 pari al 3% del capitale sociale” ed approvava “lo Statuto della società per azioni a prevalente capitale pubblico locale (...) Alpi Acque”. Non è dato di sapere se le relative azioni siano state trasferite al Comune da soci di Alpi Acque s.p.a. ovvero previo aumento di capitale della società.

Per l’effetto la Giunta comunale deliberava l’affidamento alla società Alpi Acque della gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale approvando il relativo schema di contratto (deliberazione 19 dicembre 2000, n. 162).

Con Contratto 29 maggio 2001, rep. n. 2351 (rogante il Segretario comunale di Marene, Dr. Paolo Mana) il Comune affidava alla società Alpi Acque la gestione del servizio idrico integrato per “per il periodo 01/01/2001-31/12/2005” (§ 2), con precisazione che, “ferma restando la durata venticinquennale dell’affidamento” (cfr. anche l’Allegato A, art. 2, comma 1), tale Contratto “ha validità quinquennale dal 01/01/2001 al 31/12/2005 e dovrà, pertanto, provvedersi a nuova stipula di pari validità entro il 31/12/2005” (§ 3).

La società Alpi Acque non ha depositato agli atti di questa Autorità l’ulteriore contratto con il Comune di Marene per il periodo 1 gennaio 2006 -31 dicembre 2010.

E) Con deliberazione 25 marzo 2002, n. 11 il Consiglio comunale di **Monasterolo di Savigliano** – preso atto che la società Alpi Acque aveva dichiarato la “disponibilità ad accettare la partecipazione (del Comune), con la conseguente gestione da parte sua del servizio idrico integrato” - decideva di “assumere una partecipazione” in tale società “entro il limite massimo di Euro 1.394,43 (...) pari allo 0,1% del capitale sociale” ed approvava “lo Statuto della società per azioni a prevalente capitale pubblico locale (...) Alpi Acque”. Non è dato di sapere se le relative azioni siano state trasferite al Comune da soci di Alpi Acque s.p.a. ovvero previo aumento di capitale della società.

Per l'effetto il Consiglio comunale deliberava l'affidamento alla società Alpi Acque della gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale approvando il relativo schema di contratto (deliberazione n. 12 adottata nella medesima seduta consiliare).

Con Convenzione 11 ottobre 2002, rep. n. 721 (rogante il Segretario comunale di Monasterolo, Dr. Gabriele Angrisano) il Comune affidava alla società Alpi Acque la gestione del servizio idrico integrato per "la durata di anni 25", con scadenza del rapporto in data non anteriore all'11 ottobre 2027 (cfr. art. 2, comma 1).

F) Con deliberazione 19 dicembre 2001, n. 54 il Consiglio comunale di **Moretta** – preso atto che la Città di Fossano aveva deciso di "cedere al Comune di Moretta una propria ½ quota di partecipazione in Alpi Acque s.p.a. dietro il corrispettivo di Lire 10.000.000" - decideva di "provvedere (...) all'acquisto" dell'indicata partecipazione azionaria.

Per l'effetto il Consiglio comunale approvava "in linea di indirizzo" l'affidamento alla società Alpi Acque della gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale "secondo l'allegato schema di contratto di servizio", cui era autorizzato ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni "il Responsabile dell'area tecnica" (deliberazione n. 55 adottata nella medesima seduta consiliare).

Con determinazione 31 dicembre 2001, n. 379 (non conosciuta) il Responsabile dell'area tecnica del Comune approvava lo schema definitivo di contratto.

Con Contratto 4 febbraio 2003, rep. n. 2351 (rogante il Segretario comunale di Moretta, Dr. Felice Oro) il Comune affidava alla società Alpi Acque la gestione del servizio idrico integrato "per il periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2026" (§ 2), con precisazione che, "ferma restando la durata venticinquennale dell'affidamento", tale Contratto "ha validità decennale dal 01.01.2002 (...) e dovrà, pertanto, provvedersi a nuova stipula per i successivi 15 anni, entro il 01.01.2012" (§ 3).

G) Con deliberazione 9 settembre 2002, n. 20 il Consiglio comunale di **Piozzo** – preso atto che la società Alpi Acque aveva dichiarato la "disponibilità ad accettare la partecipazione del Comune di Narzole (*sic*) con la conseguente gestione da parte sua del servizio idrico integrato" - decideva di "assumere una partecipazione" in tale società "entro il limite massimo di Euro 1.040,00, pari allo 0,1% del capitale sociale" ed approvava "lo Statuto della società per azioni a prevalente capitale pubblico locale (...) Alpi Acque". Non è dato di sapere se le relative azioni siano state trasferite al Comune da soci di Alpi Acque s.p.a. ovvero previo aumento di capitale della società.

Per l'effetto il Consiglio comunale deliberava l'affidamento alla società Alpi Acque della gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale approvando il relativo schema di contratto (deliberazione n. 21 adottata nella medesima seduta consiliare).

Con Contratto 12 febbraio 2003, rep. n. 595 (rogante il Segretario comunale di Piozzo, Dr.ssa Federica Meineri) il Comune affidava alla società Alpi Acque la gestione del servizio idrico integrato per "il periodo 01/01/2003-31/12/2012" (§ 2).

H) Con deliberazione 10 settembre 2002, n. 82 il Consiglio comunale di **Saluzzo** – al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione - decideva di "aderire alla Alpi Acque s.p.a." con la "acquisizione dal Comune di Fossano di una quota del 3% delle azioni di partecipazione in Alpi Acque s.p.a., pari a 15.600 azioni al prezzo di 2 euro cadauna, per (...) euro 31.200,00" e la "acquisizione dalla società Crea di una quota del 2% delle azioni di partecipazione in Alpi Acque s.p.a., pari a 10.400 azioni al prezzo di 2 euro cadauna, per (...) euro 20.800,00" (totale 5% del capitale sociale), approvando altresì lo Statuto di tale società.

Per l'effetto il Consiglio comunale deliberava anche l'affidamento alla società Alpi Acque della gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale approvando il relativo schema di contratto.

Lo stesso Consiglio aveva cura di precisare che "l'adesione (ad Alpi Acque) rimane, nel futuro, condizionata dalle decisioni di competenza dell'Autorità d'Ambito, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia", in ordine alla riorganizzazione delle forme gestionali del servizio nell'intero ambito.

Con Contratto 2 gennaio 2003, rep. n. 17.578 (rogante il Segretario comunale di Saluzzo, Dr. Calogero Milisenna) il Comune affidava alla società Alpi Acque la gestione del servizio idrico integrato con decorrenza "dal 01/01/2003" e "durata di anni 25" (art. 2, comma 1), con conseguente scadenza il 1° gennaio 2028.

I) Con deliberazione 18 dicembre 2000, n. 89 il Consiglio comunale di **Savigliano** riteneva che "l'attuale gestione del ciclo dell'acqua, affidata a due diversi soggetti appaltatori, non è comunque più praticabile, sia per ragioni di legittimità, dato il disposto della legge Galli, sia per ragioni di opportunità, in quanto una molteplicità di piccole gestioni in settori correlati impedisce che si operi in maniera imprenditoriale e si creino tra loro sinergie industriali": in particolare, il Consiglio rilevava che "il servizio di acquedotto e depurazione è stato concesso alla Società Crea fino al 18.06.2002, ma quest'ultima, dati i rapporti che la legano alla Società Alpi Acque s.p.a. (socio privato gestore di minoranza), ha accettato il recesso anticipato del contratto".

Pertanto, il Consiglio comunale decideva di “aderire alla società Alpi Acque (...) per la gestione del servizio idrico integrato” (con acquisto di azioni “pari al 5% del capitale sociale, n. 500 azioni per L. 100.000 cadauna”: cfr. la parte motiva della deliberazione) ed approvava “lo Statuto relativo”, nonché “la bozza di convenzione con il Comune di Fossano” (consistente in “patto parasociale”: cfr. la parte motiva della deliberazione). Non è dato di sapere se le relative azioni siano state trasferite al Comune da soci di Alpi Acque s.p.a. ovvero previo aumento di capitale della società.

Con deliberazione 11 giugno 2001, n. 98 (non conosciuta) la Giunta comunale approvava la convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato alla società Alpi Acque s.p.a. per il periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2025. Con deliberazione 15 ottobre 2001, n. 172 la Giunta comunale decideva di “riapprovare” tale convenzione introducendovi alcune modifiche.

Con Contratto 5 giugno 2002, rep. n. 21582 (rogante il Segretario comunale di Savigliano, Dr.ssa Genziana Soffientini) il Comune affidava alla società Alpi Acque la gestione del servizio idrico integrato, precisando che “l'affidamento decorre dal 1° gennaio 2001 relativamente al servizio fognario e dal 1° gennaio 2002 per l'acquedotto e la depurazione, per il periodo di anni venticinque con decorrenza dal 1° gennaio 2001” (§ 2), con conseguente scadenza unitaria per la gestione del servizio idrico integrato – a quanto è dato di capire – il 1° gennaio 2026.

Nella convenzione di servizio allegata a tale Contratto le parti davano atto che “attualmente i servizi acquedotto e depurazione sono in concessione alla Crea s.p.a. (...) con scadenza 19/06/2002” e che la società Alpi Acque “subentrerà nel rapporto fino alla scadenza” del 19 giugno 2002 “con ogni onere conseguente”, “per poi proseguire la gestione direttamente” oltre tale data e sino al 1° gennaio 2026, fermo restando il “rimborso degli investimenti non ammortizzati alla Crea s.p.a.” (cfr. art. 18).

L) Con deliberazione 26 giugno 2001, n. 22 il Consiglio comunale di **Villanova Solaro** – preso atto che la società Alpi Acque aveva dichiarato la “disponibilità ad accettare la partecipazione (del Comune), con la conseguente gestione da parte sua del servizio idrico integrato” - decideva di “assumere una partecipazione” in tale società “entro il limite massimo di Lire 4.000.000 pari allo 0,15% del capitale sociale (n. 15 azioni del valore nominale di Lire 100.000/cad.)” ed approvava “lo Statuto della società per azioni a prevalente capitale pubblico locale (...) Alpi Acque”. Non è dato di sapere se le relative azioni siano state trasferite al Comune da soci di Alpi Acque s.p.a. ovvero previo aumento di capitale della società.

Per l'effetto il Consiglio comunale deliberava l'affidamento alla società Alpi Acque della gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale approvando il relativo "schema di contratto" (deliberazione n. 23 adottata nella medesima seduta consiliare).

Con Contratto 25 luglio 2001, rep. n. 318 (rogante il Segretario comunale di Villanova Solaro, Dr. Vito Burgio) il Comune affidava alla società Alpi Acque la gestione del servizio idrico integrato, precisando che "l'affidamento decorre dal 01/07/2001 e ha durata di anni 25" (art. 2, comma 1), con conseguente scadenza del rapporto il 1° luglio 2026.

M) L'acquisto della qualità di socio da parte dei Comuni indicati ed i conseguenti affidamenti della gestione del servizio idrico integrato per i relativi territori hanno esteso il bacino d'utenza servito da Alpi Acque in misura pari ad oltre il doppio del bacino originario. In particolare (cfr. la tabella che segue), i territori inizialmente serviti (Fossano e Cervere) hanno popolazione pari a **25.682 abitanti**, mentre i territori acquisiti successivamente (Cardè, Cavallermaggiore, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Piozzo, Saluzzo, Savigliano, Villanova Solaro) hanno popolazione pari a **53.732 abitanti**.

<i>Comune</i>	<i>Popolazione</i>
<i>FONDATAORI</i>	
Fossano	23.845
Cervere	1.837
	Tot. 25.682
<i>SUCCESSIVA ADESIONE</i>	
Cardè	1.087
Cavallermaggiore	5.035
Genola	2.317
Marene	2.667
Monasterolo di Savigliano	1.171
Moretta	4.121
Piozzo	978
Saluzzo	15.741

Savigliano	19.838
Villanova Solaro	777
	Tot. 53.732
	TOTALE GEN. 79.414

N) Sono esclusi da anticipata cessazione al 31 dicembre 2006 (e pertanto continuano sino a scadenza naturale) gli affidamenti a società a capitale misto per le quali la scelta del socio privato sia avvenuta mediante procedura "ad evidenza pubblica" che abbia dato "garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza" (art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

I Comuni di Cardè, Cavallermaggiore, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Piozzo, Saluzzo, Savigliano, Villanova Solaro hanno affidato il servizio ad Alpi Acque s.p.a. in ragione dell'acquisizione della qualità di soci di tale società a capitale misto.

Vicende giuridiche che però si sono realizzate in tutti i casi successivamente alla procedura di scelta del socio privato espletata dall'Amministrazione di Fossano, nonché alla costituzione della società mista Alpi Acque.

La forma della società a capitale misto pubblico privato può essere configurata: a) come invito a terzi ad acquisire unicamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale (partecipazione finanziaria al capitale di rischio), b) oppure come invito a partecipare all'aggiudicazione di alcune parti del servizio idrico integrato che vede come corrispettivo una partecipazione azionaria alla società mista, eventualmente integrata da una somma in denaro (socio gestore).

La seconda ipotesi di società mista pubblico privata – una volta esperita la procedura ad evidenza pubblica e scelto il socio privato gestore – impedisce l'adesione alla società di altri Comuni interessati alla gestione unitaria, poiché sarebbe elusivo delle norme di gara consentire *ex post* l'allargamento del bacino di utenza con l'aggiunta di nuove popolazioni che non siano state previste nell'iniziale procedura di scelta del socio privato.

Pertanto occorre verificare il requisito dell'evidenza pubblica anche per i successivi affidamenti disposti dai Comuni di Cardè, Cavallermaggiore, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Piozzo, Saluzzo, Savigliano, Villanova Solaro.

O) L'Amministrazione comunale di Fossano ha individuato la Crea s.p.a. quale socio gestore della società mista Alpi Acque con procedura che soddisfa il requisito dell'evidenza pubblica con riferimento ai territori di Fossano e Cervere.

Tuttavia, tale procedura non pare aver tenuto conto dell'organizzazione - sotto il profilo gestionale, economico e finanziario - dell'erogazione del servizio per bacini di utenza diversi ed ulteriori rispetto a quello di Fossano e Cervere, in particolare per i territori dei Comuni di Cardè, Cavallermaggiore, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Piozzo, Saluzzo, Savigliano, Villanova Solaro, i quali – come sopra rilevato – costituiscono un bacino di utenza superiore di circa il 200% rispetto a quello originario.

Il cd. bando di gara informale configurava in modo generico quale "eventuale" l'adesione di ulteriori Comuni (non indicati) alla costituenda società e l'estensione del servizio ad "altre realtà territoriali". Pertanto le imprese partecipanti alla procedura di scelta del socio privato gestore (AMGA s.p.a., Acque Potabili s.p.a., Compagnie Generale des Eaux s.a. ed in particolare la ditta poi prescelta Crea s.p.a.) non hanno modulato le proprie offerte per gli ulteriori bacini di utenza rappresentati dalle popolazioni nei territori di Cardè, Cavallermaggiore, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Piozzo, Saluzzo, Savigliano, Villanova Solaro, né l'Amministrazione di Fossano ha potuto valutare le offerte dei partecipanti con riferimento all'erogazione del servizio in tali diversi territori, né tale profilo pare essere stato oggetto della successiva trattativa diretta con il soggetto prescelto Crea s.p.a.

P) Occorre altresì osservare che i Comuni di Cardè, Cavallermaggiore, Monasterolo di Savigliano, Piozzo e Saluzzo hanno scelto la società mista quale modulo organizzativo per l'erogazione del servizio idrico integrato aderendo ad Alpi Acque s.p.a. ed hanno pertanto affidato la titolarità delle relative gestioni sotto la vigenza dell'art. 113, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2003, cit., così come modificato dall'art. 35, comma 1, l. 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui la "titolarità del servizio" poteva essere conferita unicamente "a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica".

Disposizione che pertanto non consentiva all'epoca la forma della società mista a capitale pubblico privato per la gestione dei servizi pubblici locali, sicché gli affidamenti eventualmente disposti a società mista paiono contrastare - *ratione temporis* - con tale disposizione (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2003, n. 2380).

Q) Difficilmente giustificabile in ragione del bacino d'utenza servito pare altresì la sperequazione esistente fra i Comuni soci in ordine alla partecipazione azionaria.

Ad esempio il Comune di Saluzzo (**15.741 ab.**) ed il Comune di Savigliano (**19.838 ab.**) hanno acquisito entrambi il 5% del capitale sociale, quando invece la Città di Fossano (**23.845 ab.**) da sola possiede il 40% (inizialmente il 51%).

In particolare, i Comuni di Fossano e Cervere hanno assieme popolazione pari a **25.682** abitanti, mentre i Comuni di nuova adesione (Cardè, Cavallermaggiore, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Piozzo, Saluzzo,

Savigliano, Villanova Solaro) hanno assieme popolazione pari a **53.732** abitanti. Tuttavia, la partecipazione azionaria dei primi è del **41%**, quella posseduta dai secondi del **10,95%**.

Sperequazione che pare confermare la ricorrenza nel caso in esame dell'ipotesi – rilevata dal Consiglio di Stato – di “tardiva” adesione a società mista attraverso una partecipazione al capitale sociale “irrisoria, per scopi evidentemente elusivi della normativa sugli appalti pubblici” (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2002, n. 3448).

R) Non pare dunque che Alpi Acque s.p.a. possa giovare per tutti gli affidamenti in esame della “norma di salvezza” di cui all’art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. (sul punto Consiglio di Stato, sez. V, 19 febbraio 2004, n. 679), poiché sembra elusivo delle norme di gara l’allargamento *ex post* del bacino di utenza con l’aggiunta di nuove popolazioni che risultano superiori di oltre il 200% rispetto a quelle originariamente servite per le quali l’Amministrazione di Fossano aveva espletato procedura di gara, con conseguente impossibilità di ritenere soddisfatto per tutti gli affidamenti successivi il requisito della “evidenza pubblica”.

S) Tali conclusioni non cambiano quand’anche in *extrema ratio* si volesse fare riferimento per analogia alla disciplina di cui al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 in materia di aggiudicazione di appalti di pubblici servizi, perché occorre rilevare che possono essere aggiudicati a trattativa privata senza pubblicazione di bando di gara (art. 7, comma 2, lett. e) “i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso”, sempreché tuttavia tali servizi complementari, “a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto” iniziali ed “il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari” non superi “il 50 per cento dell’importo relativo all’appalto principale” (cfr. anche la disciplina di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158, in materia di appalti nei settori esclusi).

Condizioni che non risulterebbero comunque soddisfatte nel caso in esame, non solo perché gli affidamenti successivi dei Comuni di Cardè, Cavallermaggiore, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Piozzo, Saluzzo, Savigliano, Villanova Solaro non paiono “complementari “ e “necessari” per l’erogazione del servizio nei territori originari di Fossano e Cervere, né determinati “da circostanze impreviste”, ma soprattutto perché tali affidamenti hanno sicuramente esteso il bacino d’utenza servito da Alpi Acque in misura pari ad oltre il doppio del bacino originario (circa il 200%).

Condizioni la cui sussistenza peraltro deve sempre costituire oggetto di specifica motivazione (che nel caso in esame non sembra possibile ravvisare in alcun modo negli atti di affidamento dei Comuni indicati), proprio perché – secondo

un costante orientamento giurisprudenziale - tutte le disposizioni che nell'ordinamento comunitario consentono il ricorso a procedure negoziate ristrette (trattativa privata) per l'aggiudicazione dei contratti con le pubbliche amministrazioni introducono altrettante "deroghe alle norme miranti a garantire l'efficacia dei diritti conferiti dal Trattato" e in quanto tali "devono essere interpretate restrittivamente", fermo restando che "l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che intenda avvalersene" (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, *Commissione/Germania*, in materia di appalti pubblici di servizi, nonché Corte di Giustizia, sentenza 28 marzo 1996, causa C-318/94, *Commissione/Germania*, in materia di appalti di lavori pubblici).

T) Per tutte le indicate ragioni v'è da ritenere che gli affidamenti disposti dai Comuni di Cardè, Cavallermaggiore, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Piozzo, Saluzzo, Savigliano, Villanova Solaro non abbiano dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente loro anticipata cessazione al 31 dicembre 2006.

U) Si dispone pertanto l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società dovrà depositare presso gli uffici di questa Autorità d'Ambito tutti gli atti mancanti indicati alle precedenti lett. da A) a L), in particolare con riferimento alle modalità di acquisto delle azioni da parte dei Comuni, nonché agli atti convenzionali.

Comuni in concessione

3. Gestioni nel Comune di Salmour.

3.1. Ciclo completo delle acque (servizio idrico integrato).

A) Con deliberazione 5 giugno 2000, n. 17 il Consiglio comunale di Salmour affidava in concessione alla società Alpi Acque "i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" approvando la relativa bozza di convenzione.

Il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., e riteneva senz'altro di poter affidare direttamente la concessione a trattativa privata ad Alpi Acque s.p.a., con la quale l'Amministrazione, "a seguito di intavolate trattative", era "addivenuta alla definizione della convenzione di servizio".

Con successivo Contratto 26 ottobre 2000, rep. n. 529 (rogante il Segretario comunale di Salmour, Dr. Giuseppe Taddeo) il Comune e la società Alpi Acque disciplinavano il rapporto così instaurato di concessione di servizio pubblico (cfr. art. 1, comma 1), stabilendo che "l'affidamento (sarebbe decorso) dal 01/07/2000" con "durata di anni 10" e conseguente scadenza del rapporto concessorio il 1° luglio 2010 (art. 2, comma 1).

Sebbene non sia rilevante per la definizione della presente istruttoria che riguarda l'affidamento in concessione del servizio a soggetto terzo rispetto all'Amministrazione concedente, pare opportuno rilevare che nell'istanza di riconoscimento e prosecuzione delle gestioni esistenti la società Alpi Acque dà atto che il Comune di Salmour ha poi acquisito anche la qualità di socio di tale società, con partecipazione di carattere finanziario che – a seguito delle ricerche condotte dagli uffici di questa Autorità – risulta pari all'1,00% del capitale sociale.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Alpi Acque in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l'Amministrazione ha senza motivazione alcuna affidato direttamente la concessione a trattativa privata ad Alpi Acque s.p.a.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

Occorre precisare che l'Amministrazione ha richiamato la disciplina di settore del servizio idrico (l. n. 36 del 1994, cit.) per giustificare la scelta del modulo organizzativo della concessione a terzi.

Altra e diversa questione pone tuttavia la procedura da seguire per l'individuazione del concessionario, perché la disciplina speciale persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico che deve essere attuata a livello sovracomunale e in ogni caso conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

4. Gestioni nel Comune di Sant'Albano Stura.

4.1. Ciclo completo delle acque (servizio idrico integrato).

A) Con deliberazione 27 aprile 1999, n. 21 il Consiglio comunale di Sant'Albano Stura affidava in concessione alla società Crea s.p.a. "i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" approvando la relativa bozza di convenzione.

Il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., e riteneva senz'altro di poter affidare direttamente la concessione a trattativa privata a Crea s.p.a., con la quale l'Amministrazione, "a seguito di intavolate trattative", era "addivenuta alla definizione della convenzione di servizio" (cfr. anche missiva Crea s.p.a. 8 aprile 1999, n. 398/99).

Con successivo Contratto 2 giugno 1999, rep. n. 9 (rogante il Segretario comunale di Sant'Albano Stura, Dr. Giuseppe Taddeo) il Comune e la società Crea disciplinavano il rapporto così instaurato di concessione di servizio pubblico, stabilendo che il rapporto avrebbe avuto "durata di anni 10" con decorrenza "dalla stipula" di tale Contratto (cfr. le Premesse a tale contratto, nonché l'allegata convenzione di servizio, art. 1, comma 6) e conseguente scadenza del rapporto il 2 giugno 2009. Le parti convenivano altresì che "è vietata la cessione del presente contratto" (§ c).

Con deliberazione 9 aprile 2002, n. 39 la Giunta comunale rilevava che con nota 25 marzo 2002 la Crea s.p.a. aveva comunicato al Comune di essere "in procinto di operare una cessione di ramo di azienda" in favore di Alpi Acque s.p.a. "comprendente tra l'altro anche il contratto (...) intercorrente tra Crea" ed il Comune di Sant'Albano Stura per la gestione in concessione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Ritenuto che tale "trasferimento interno delle gestioni" non avrebbe modificato i livelli qualitativi e quantitativi del servizio consentendo anzi "ad Alpi Acque di assumere un ruolo sempre più preminente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, con evidenti diretti vantaggi anche in termini di livelli prestazionali garantiti agli enti locali", la Giunta comunale deliberava "di prendere

favorevolmente atto” di tale imminente cessione di ramo d’azienda e del conseguente trasferimento della gestione in capo ad Alpi Acque.

La società Alpi Acque non ha depositato presso questa Autorità il contratto per l’indicata cessione di ramo d’azienda.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Crea s.p.a. in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) ed è poi proseguita in capo alla società Alpi Acque s.p.a. in ragione di cessione di ramo d’azienda, con conseguente applicazione dell’art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della “evidenza pubblica” nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall’Amministrazione.

Dall’esame degli atti depositati presso gli uffici dell’Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all’ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull’applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub* B e C dell’istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l’Amministrazione ha senza motivazione alcuna affidato direttamente la concessione a trattativa privata a Crea s.p.a.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell’evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

Occorre precisare che l’Amministrazione ha richiamato la disciplina di settore del servizio idrico (l. n. 36 del 1994, cit.) per giustificare la scelta del modulo organizzativo della concessione a terzi.

Altra e diversa questione pone tuttavia la procedura da seguire per l’individuazione del concessionario, perché la disciplina speciale persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico che deve essere attuata a livello sovracomunale e in ogni caso conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all’epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell’evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V’è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall’Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell’evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l’invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la

società Alpi Acque deve depositare presso gli uffici di questa Autorità d'Ambito copia del contratto per l'indicata cessione di ramo d'azienda stipulato con la Crea s.p.a., nonché una relazione ove si indichino le ragioni giuridiche a fondamento della cessione del Contratto 2 giugno 1999, rep. n. 9 nonostante l'espresso divieto di cui al § c di tale Contratto.

5. Gestioni nel Comune di Scarnafigi (Consorzio Acqua Latte).

5.1. Acquedotto.

ISTRUTTORIA SOSPESA IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE CHE NON E' STATA DEPOSITATA DAL GESTORE.

A) La società Alpi Acque ha presentato istanza per il riconoscimento della "concessione Acquedotto Rurale" nel territorio – a quanto è dato di capire - del Comune di Scarnafigi, senza tuttavia depositare alcuna documentazione.

Con missiva 13 dicembre 2004, prot. n. 1011/04 la società Alpi Acque ha depositato presso quest'Autorità il Contratto 28 dicembre 2000 stipulato tra il Consorzio Acquedotto Rurale "Acqua Latte" e la società Crea s.p.a. avente ad oggetto la concessione di costruzione e gestione del "nuovo acquedotto rurale" (art. 1), nonché la relativa Convenzione di servizio.

B) Poiché ai fini dell'esatta qualificazione giuridica della fattispecie in esame occorre conoscere anzitutto la natura del Consorzio Acquedotto Rurale "Acqua Latte", si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per depositare presso gli uffici di questa Autorità gli atti costitutivi del Consorzio Acquedotto Rurale "Acqua Latte", l'atto consortile di affidamento del Contratto 28 dicembre 2000, nonché una relazione ove si illustrino le modalità ed i livelli di erogazione del servizio e le ragioni per le quali il rapporto giuridico sarebbe oggi in capo alla società Alpi Acque.

6. Gestioni nel Comune di Torre San Giorgio.

6.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 26 febbraio 2004, n. 8 il Consiglio comunale di Torre San Giorgio affidava alla società Alpi Acque “con decorrenza 1/11/2003 e per la durata di 25 anni (...) la gestione del servizio acquedotto” con conseguente scadenza il 1° gennaio 2028, approvando altresì “lo schema di contratto di servizio”.

A quanto è dato di comprendere, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale “la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale” richiamando a tal fine l’art. 113, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che tuttavia non era più in vigore, poiché tale art. 113 è stato oggetto di successive modifiche prima con l’art. 35, l. n. 448 del 2001, cit., poi con l’art. 14, d.l. n. 269 del 2003, cit. (conv. in l. n. 326 del 2003, cit.) ed infine con l’art. 4, l. n. 350 del 2003, cit.

Il Consiglio comunale riteneva di non acquisire la qualità di socio di Alpi Acque s.p.a. e ciononostante affidava a tale società mista la gestione del servizio acquedotto in pretesa applicazione dell’indicata scelta di modulo organizzativo.

Nell’istanza di riconoscimento e prosecuzione delle gestioni esistenti la Alpi Acque s.p.a. dà atto che il Comune di Torre San Giorgio non è socio di tale società, circostanza confermata anche dalle ricerche effettuate dagli uffici di questa Autorità.

Nella bozza di contratto di servizio allegata alla deliberazione Consiglio comunale n. 8 del 2004, cit. si prevede che “l’affidamento decorre dal 01.01.2004 (*sic*: annotazione a mano) e ha durata di anni 25” (art. 2, comma 1), con conseguente scadenza in data 1° gennaio 2029.

La società Alpi Acque non ha depositato presso questa Autorità il contratto stipulato con il Comune di Torre San Giorgio.

B) L’affidamento in esame è stato disposto in favore della società Alpi Acque in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell’art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede in tutti i casi di verificare il requisito della “evidenza pubblica” nelle procedure di scelta del gestore seguite dall’Amministrazione.

Dall’esame degli atti depositati presso gli uffici dell’Autorità non pare che tale affidamento sia stato disposto con procedura ad evidenza pubblica conforme all’ordinamento italiano e comunitario.

La mancata acquisizione della qualità di socio di Alpi Acque da parte del Comune in funzione del conseguente affidamento del servizio porta a ritenere che, malgrado il richiamo al modulo organizzativo della società a capitale

misto pubblico privato (e – conviene osservare - del richiamo non corretto ad una disposizione all'epoca abrogata), l'Amministrazione abbia instaurato un rapporto con un soggetto terzo (Alpi Acque) i cui tratti appaiono assimilabili alla concessione di servizio pubblico a società di capitali.

Amministrazione che però ha realizzato il relativo affidamento del servizio senza gara.

Fermo restando che le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato, occorre osservare che la vigente disciplina italiana (art. 113, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.) stabilisce inderogabilmente (cfr. il comma 1 dell'art. 113, cit.) le tre forme alternative di gestione del servizio (a. società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b. società a capitale misto pubblico privato; c. società a capitale interamente pubblico) e le relative condizioni per l'affidamento.

La deliberazione Consiglio comunale n. 8 del 2004, cit. costituisce invece affidamento diretto senza gara per 25 anni alla società Alpi Acque s.p.a. in violazione dell'art. 113, comma 5, lett. a, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale impone all'Amministrazione, ove intenda conferire la titolarità del servizio "a società di capitali" terza, di procedere "all'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica".

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società Alpi Acque deve depositare presso gli uffici di questa Autorità d'Ambito copia del contratto stipulato con il Comune di Torre San Giorgio.

7. Gestioni nel Comune di Trinità.

7.1. Ciclo completo delle acque (servizio idrico integrato).

A) A seguito di licitazione privata (cfr. deliberazione Consiglio comunale 22 dicembre 1994, n. 197) il Comune di Trinità e la società Crea s.p.a. stipulavano il Contratto 16 marzo 1995, rep. n. 610 (rogante il Segretario comunale di Trinità, Dr. Fabrizio Proietti) in virtù del quale era affidato a tale società "l'appalto del servizio idrico integrato" (§ 2),

con obbligo del Comune di corrispondere "all'impresa appaltatrice la somma annua di Lire 75.200.000" (§ 5). Rapporto di appalto che, avendo "decorrenza dal 01/01/1995" e "durata di anni cinque" (§ 3), sarebbe scaduto il 1° gennaio 2000. Con deliberazione 17 settembre 1998, n. 50 il Consiglio comunale – avvicinandosi la scadenza dell'indicato rapporto ed a seguito di proposta in tal senso formulata dalla società Crea – decideva di "trasformare il rapporto contrattuale di appalto del servizio idrico integrato in essere (...) in rapporto di concessione ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b della Legge 142/1990", approvando la relativa "convenzione di concessione" e "dando atto che la stessa sostituisce consensualmente l'attuale contratto d'appalto e regolerà i rapporti fra concedente e concessionario per tutta la durata della gestione in concessione prevista in anni trenta". Il Consiglio comunale "conseguentemente" deliberava anche di "rescindere (...) il vigente contratto d'appalto con la medesima ditta Crea s.p.a., dando atto che ciò avviene consensualmente".

Con successivo Contratto 19 ottobre 1998, rep. n. 758 (rogante il Segretario comunale di Trinità, Dr. Fabrizio Proietti) il Comune e la società Crea disciplinavano il rapporto così instaurato di concessione di servizio pubblico, stabilendo che il rapporto avrebbe avuto "durata trentennale a fa data dal 01/01/1999" (§ 3), con conseguente scadenza il 1° gennaio 2029.

Con deliberazione 27 marzo 2002, n. 42 la Giunta comunale – vista la nota della Crea s.p.a. 15 marzo 2002 – prendeva atto "della cessione da parte della ditta Crea s.p.a. del proprio ramo d'azienda per la gestione dei servizi idrici integrati alla ditta Alpi Acque s.p.a." e dava atto che "pertanto il servizio idrico integrato di questo Comune, ad avvenuta cessione del ramo d'azienda (...), verrà gestito dalla ditta Alpi Acque s.p.a. di Fossano, sulla base del contratto attualmente in essere con la ditta Crea s.p.a.". La Giunta comunale rilevava infatti che "nulla osta" a tale "operazione" e che la gestione del servizio "continuerà con le modalità consuete".

La società Alpi Acque non ha depositato presso questa Autorità il contratto per l'indicata cessione di ramo d'azienda.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Crea s.p.a. in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) ed è poi proseguita in capo alla società Alpi Acque s.p.a. in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l'Amministrazione ha senza motivazione alcuna affidato direttamente la concessione a trattativa privata a Crea s.p.a.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

Pare opportuno precisare che l'affidamento di cui alla deliberazione Consiglio comunale n. 50 del 1998, cit. è nuovo titolo giuridico che costituisce diverso rapporto fra le parti (concessione) e che il precedente contratto d'appalto con la società Crea – oggetto di "rescissione consensuale" circa un anno prima della sua naturale scadenza – non costituiva per l'Amministrazione un vincolo ad affidare direttamente al medesimo soggetto la gestione in concessione del servizio idrico integrato per la durata di 30 anni.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società Alpi Acque deve depositare presso gli uffici di questa Autorità d'Ambito copia del contratto per l'indicata cessione di ramo d'azienda stipulato con la Crea s.p.a.

8. Gestioni nel Comune di Verzuolo.

8.1. Ciclo completo delle acque (servizio idrico integrato).

A) Con deliberazione 20 aprile 2000, n. 27 il Consiglio comunale di Verzuolo affidava alla società Crea "la concessione del ciclo integrato dell'acqua, per la durata di anni 10 a far data dalla firma della convenzione".

Il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit.

Secondo l'Amministrazione, l'individuazione del concessionario a trattativa privata deve trovare "giusta causa in speciali circostanze", perché "in definitiva, il ricorso alla trattativa privata deve essere oggettivamente desumibile da ragioni tecniche che spingono ad individuare quella specifica ditta e non altre pur in possesso dei requisiti previsti, quali

la capacità tecnica di primaria azienda del settore e anche potenzialità economica per investimenti di sviluppo della rete e degli impianti, oltre che di interventi di manutenzione ordinaria”.

La trattativa privata era svolta direttamente con la Crea s.p.a. perché tale società possedeva “capacità tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio” elencate dall’Amministrazione, la quale inoltre ravvisava “convenienze non solo economiche nell’affidare la concessione” alla Crea: “armonizzazione e miglioramento del ciclo idrico”; “conoscenza delle complessità della realtà territoriale ed impiantistica esistente”; “soggetto unico come gestore e referente” della costituenda Autorità d’Ambito; “sicura e maggiore efficienza nei rapporti con l’utenza”; “importanti sinergie e ottimizzazione dei costi” da parte di società che già opera in “comuni confinanti con il territorio” di Verzuolo; “possibilità di interventi (investimenti e immediata cantierabilità delle opere) in tempi molto rapidi”, fermo restando che la società Crea era “già stata giudicata idonea alla gara di concessione espletata nell’anno 1992”, annullata però in sede giurisdizionale con sentenza del T.A.R. Piemonte poi confermata in Consiglio di Stato.

L’Amministrazione giudicava “favorevole” anche “la bozza di convenzione elaborata e concordata” con la società Crea: “introito certo per il Comune” grazie alla corresponsione di “adeguato canone d’uso”; garanzia di “investimenti certi”; trasferimento alla società di “una serie di manutenzioni ben individuate” e delle “responsabilità penali e civili della gestione”; razionalizzazione delle “risorse umani e materiali” degli uffici tecnici del Comune addetti a fasi dell’organizzazione del servizio, risorse che avrebbero potuto essere destinate “ad altro impiego”.

Con Contratto 16 agosto 2000, rep. n. 4365 (rogante il Segretario comunale di Verzuolo, Rosaria De Bonis) il Comune e la società Crea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la durata della concessione del servizio idrico integrato era “fissata in giorni 3650 (...) a decorrere dal 01.07.2000”, con conseguente scadenza in data 1° luglio 2010.

Con missiva 5 luglio 2002, prot. n. 2848 il Sindaco di Verzuolo comunicava alla società Crea s.p.a. che “nulla osta al trasferimento del contratto in essere alla società Alpi Acque s.p.a.” derivante dalla cessione di ramo d’azienda annunciata al Comune dalla Crea s.p.a.

La società Alpi Acque non ha depositato presso questa Autorità il contratto per l’indicata cessione di ramo d’azienda.

Sebbene non sia rilevante per la definizione della presente istruttoria che riguarda l’affidamento in concessione del servizio a soggetto terzo rispetto all’Amministrazione concedente, pare opportuno rilevare che nell’istanza di riconoscimento e prosecuzione delle gestioni esistenti la società Alpi Acque dà atto che il Comune di Verzuolo avrebbe poi acquisito anche la qualità di socio di tale società, circostanza che però *non* pare confermata dalle ricerche condotte dagli uffici di questa Autorità.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Crea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Alpi Acque in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub B e C* dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), non pare che l'Amministrazione abbia dimostrato la sussistenza di "speciali circostanze" necessarie per la trattativa privata, in particolare perché fosse da ritenersi in grado di gestire il servizio unicamente la società Crea e "non altre" imprese del settore, con conseguente difetto di motivazione in ordine ai presupposti che avrebbero potuto giustificare tale trattativa diretta con la Crea s.p.a.

I requisiti di capacità tecnica e gestionale per lo svolgimento del servizio non potevano dirsi esclusivo appannaggio della società Crea, né solo quest'ultima avrebbe potuto garantire le "convenienze non solo economiche" indicate dall'Amministrazione ("armonizzazione e miglioramento del ciclo idrico"; "soggetto unico come gestore e referente" della costituenda Autorità d'Ambito; "sicura e maggiore efficienza nei rapporti con l'utenza", nonché "possibilità di interventi - investimenti e immediata cantierabilità delle opere - in tempi molto rapidi"), trattandosi di effetti discendenti dall'affidamento in capo ad unico gestore del ciclo completo delle acque, ovvero di prestazioni di cui si sarebbe potuto tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara.

Non pare inoltre costituire giustificata ragione di restrizione della concorrenza in favore della Crea s.p.a. l'affermata "conoscenza delle complessità della realtà territoriale ed impiantistica esistente" nel Comune concedente da parte di tale società, mentre risulta generico e quindi irrilevante il richiamo alla circostanza che la Crea già operava in "comuni confinanti con il territorio" di Verzuolo.

Occorre altresì osservare che la "idoneità" della società Crea nella "gara di concessione espletata nell'anno 1992" e la conseguente aggiudicazione non potevano costituire titolo di privilegio in suo favore, trattandosi di diversa procedura che era stata annullata in sede giurisdizionale e risaliva ad almeno otto anni prima.

Infine, gli "aspetti favorevoli" della "bozza di convenzione elaborata e concordata" con la società Crea paiono derivare dall'istituto della concessione in sè considerato ("introito certo per il Comune"; trasferimento alla società delle "responsabilità penali e civili della gestione"; razionalizzazione delle "risorse umani e materiali" degli uffici tecnici del Comune), ovvero potevano costituire oggetto di confronto fra le imprese in procedure concorsuali ("adeguato canone d'uso"; garanzia di "investimenti certi"; trasferimento alla società di "una serie di manutenzioni ben individuate").

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società Alpi Acque deve depositare presso gli uffici di questa Autorità d'Ambito copia del contratto per l'indicata cessione di ramo d'azienda stipulato con la Crea s.p.a.

9. Gestioni nel Comune di Villafalletto.

9.1. Acquedotto e fognatura.

A) A seguito di deliberazione Consiglio comunale 10 marzo 1991, n. 5 e di deliberazione Giunta comunale 10 giugno 1991, n. 140 (non conosciute), il Comune di Villafalletto affidava in concessione alla società Crea s.p.a. la gestione dei servizi acquedotto e fognatura con Contratto 10 luglio 1991, rep. n. 687 (rogante il Segretario comunale di Villafalletto, Dr.ssa Maria Angela Tumbarello), ove si stabiliva che "il contratto decorrerà dal 10/07/1991 ed avrà la durata di anni 30", con conseguente scadenza il 10 luglio 2021 (cfr. art. 1, comma 3, Allegato a).

Con deliberazione 3 giugno 2002, n. 16 il Consiglio comunale rilevava che con nota 25 marzo 2002 la Crea s.p.a. aveva comunicato al Comune di essere "in procinto di operare una cessione di ramo di azienda" in favore di Alpi Acque s.p.a. "comprendente tra l'altro anche il contratto (...) intercorrente tra Crea" ed il Comune di Villafalletto per la gestione in concessione dei servizi di acquedotto e fognatura. Pertanto il Consiglio deliberava che "per quanto di competenza nulla osta" a tale cessione di ramo d'azienda anche con riferimento a tale rapporto di concessione in corso.

La società Alpi Acque non ha depositato presso questa Autorità il contratto per l'indicata cessione di ramo d'azienda.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Crea in data anteriore al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) ed è poi proseguita in capo alla società Alpi Acque in ragione di cessione di ramo d'azienda: pertanto essa continua sino alla scadenza contrattuale del 10 luglio 2021 ex art. 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit.

C) Si dispone comunque l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per depositare presso gli uffici di questa Autorità d'Ambito copia del contratto per l'indicata cessione di ramo d'azienda stipulato con la Crea s.p.a.

9.2. *Depurazione.*

A) Con deliberazione 22 dicembre 1999, n. 60 il Consiglio comunale – avvicinandosi la scadenza dell'appalto per la gestione del servizio depurazione ("31.12.1999") affidato "da tempo" alla società Crea – affidava in concessione alla medesima società "il servizio di gestione del depuratore comunale in estensione della vigente concessione rep. n. 687/91 che con il presente atto risulta conseguentemente novata nell'oggetto", approvando altresì una "bozza di articolato per la novazione in argomento".

Con Contratto 17 gennaio 2001, rep. n. 1063 (rogante il Segretario comunale di Villafalletto, Dr. Fabrizio Salvatico) le parti convenivano di "aggiornare il più volte richiamato contratto di concessione rep. 687/91" riguardante i servizi acquedotto e fognatura e disciplinavano il rapporto di concessione per il servizio depurazione così instaurato, stabilendo che la relativa gestione "avrà decorrenza 1.1.2000, mentre la scadenza coinciderà con quella stabilita per gli altri servizi" di acquedotto e fognatura, quindi il 10 luglio 2021 (cfr. art. 1).

Con deliberazione 3 giugno 2002, n. 16 il Consiglio comunale rilevava che con nota 25 marzo 2002 la Crea s.p.a. aveva comunicato al Comune di essere "in procinto di operare una cessione di ramo di azienda" in favore di Alpi Acque s.p.a. "comprendente tra l'altro anche il contratto (...) intercorrente tra Crea" ed il Comune di Villafalletto per la gestione in concessione del servizio depurazione. Pertanto il Consiglio deliberava che "per quanto di competenza nulla osta" a tale cessione di ramo d'azienda anche con riferimento a tale rapporto di concessione in corso.

La società Alpi Acque non ha depositato presso questa Autorità il contratto per l'indicata cessione di ramo d'azienda.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Crea s.p.a. in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) ed è poi proseguita in capo alla società Alpi Acque s.p.a. in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede

di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l'Amministrazione ha ritenuto senza motivazione alcuna di poter affidare direttamente a trattativa privata a Crea s.p.a. la concessione in esame.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

Pare opportuno precisare che l'affidamento di cui alla deliberazione Consiglio comunale n. 60 del 1999, cit. è nuovo titolo giuridico che costituisce diverso rapporto fra le parti (concessione) e che il precedente contratto d'appalto per il servizio depurazione con la società Crea, il quale era prossimo alla sua naturale scadenza, non costituiva per l'Amministrazione un vincolo ad affidare direttamente al medesimo soggetto la gestione in concessione del servizio depurazione per una durata di oltre 20 anni.

Altrettanto è a dirsi in ordine al precedente affidamento in concessione dei servizi acquedotto e fognatura, perché la disciplina di settore del servizio idrico (l. n. 36 del 1994, cit.) richiamata dall'Amministrazione persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico che deve essere attuata a livello sovracomunale e in ogni caso conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società Alpi Acque deve depositare presso gli uffici di questa Autorità d'Ambito copia del contratto per l'indicata concessione di ramo d'azienda stipulato con la Crea s.p.a.

10. Gestioni nel Comune di Vottignasco.

10.1. Acquedotto e fognatura.

A) A seguito di deliberazione Consiglio comunale 19 marzo 1992, n. 14 (divenuta "eseguibile" il 17 aprile 1992), il Comune di Vottignasco affidava in concessione alla società Crea s.p.a. la gestione dei servizi acquedotto e fognatura con Contratto 17 aprile 1992, rep. n. 209 (rogante il Segretario comunale di Vottignasco, Dr. Agostino Dellacasa). In tale Contratto si stabiliva che "il contratto decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di eseguibilità della delibera del Consiglio comunale n. 14/92, del 19/03/1992, ed avrà la durata di anni 30", con conseguente scadenza del rapporto il 1° maggio 2022 (cfr. art. 1, comma 3, Allegato A).

Con deliberazione 26 marzo 2002, n. 17 la Giunta comunale rilevava che con nota 25 marzo 2002 la Crea s.p.a. aveva comunicato al Comune "l'intenzione di cedere alla Alpi Acque s.p.a. il ramo d'azienda interessante il citato rapporto contrattuale in essere" con la Crea. Ritenuta Alpi Acque gestore "di primo piano", in possesso dei "requisiti per lo svolgimento del servizio", la Giunta esprimeva "parere favorevole alla cessione (...) del ramo d'azienda inerente il contratto di concessione per anni trenta della gestione dei servizi acquedotto e fognatura".

La società Alpi Acque non ha depositato presso questa Autorità il contratto per l'indicata cessione di ramo d'azienda.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Crea in data anteriore al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) ed è poi proseguita in capo alla società Alpi Acque in ragione di cessione di ramo d'azienda: pertanto essa continua sino alla scadenza contrattuale del 1° maggio 2022 ex art. 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit.

C) Si dispone comunque l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per depositare presso gli uffici di questa Autorità d'Ambito copia del contratto per l'indicata cessione di ramo d'azienda stipulato con la Crea s.p.a.

10.2. Depurazione.

ISTRUTTORIA SOSPESA IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE CHE NON E' STATA DEPOSITATA NE' DAL GESTORE, NE' DAL COMUNE A TAL FINE INTERPELLATO.

A) La società Alpi Acque ha presentato istanza per il riconoscimento della "concessione" del servizio depurazione nel Comune di Vottignasco.

Tuttavia, non essendo stato depositato dal gestore, né dal Comune a tal fine interpellato, alcun atto di affidamento e relativa convenzione, a questa Autorità non risultano in corso rapporti di concessione del servizio depurazione con la società Alpi Acque, ma unicamente i contratti d'appalto alla società Crea (giunti però da tempo a scadenza) del servizio di gestione dell'impianto depurazione 8 aprile 1993, rep. n. 225 (per il periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 1995) e 30 aprile 1996, rep. n. 242 (per il periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1998).

B) Si dispone pertanto l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per depositare presso gli uffici di questa Autorità l'atto di affidamento di concessione e relativa convenzione riguardante il servizio depurazione.

**Comuni per i quali ALPI ACQUE richiede il riconoscimento degli appalti di manutenzione o conduzione
impianti**

11. *Appalti di conduzione e/o manutenzione impianti del Servizio Idrico.*

11.1. *Impianti di depurazione reflui, impianti di potabilizzazione, manutenzione reti d'acquedotto o fognatura*

A) La società Alpi Acque richiede anche il riconoscimento degli appalti in corso per attività di conduzione o manutenzione impianti afferenti al ciclo idrico integrato. Si ritiene che tale tipologia di rapporti (appalto) esuli dalla presente istruttoria non trattandosi di attività di erogazione di servizio pubblico verso la popolazione ma di prestazioni in favore dell'ente appaltante.

B) Le attività relative a tali appalti sono state unicamente contemplate al fine di caratterizzare i "requisiti tecnici" di legge in capo ad Alpi Acque s.p.a.